Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO 1
Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie a Indirizzo Musicale
Sede centrale e amministrativa: Via Martucci, 18 - 87064 - Corigliano-Rossano (CS)
Codice meccanografico: CSIC8AM004 - Codice fiscale: 97028290787 Tel. 0983/521143
Codice IPA: istsc_csic8am004 - Codice univoco di fatturazione: UF2MCT
e-mail: peo csic8am004@istruzione.it-pec: csic8am004@pec.istruzione.it - Sito web: www.icrossano1.edu.it

Circolare n. 78/Prot. n. vedasi segnatura

ISTITUTO COMPRENSIVO - ROSSANO 1-ROSSANO
Prot. 0013042 del 28/09/2026
I (Uscita)

Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Atti
All'Albo
Al sito web

Oggetto: indicazioni operative in materia di sostituzione dei docenti non in servizio per assenze brevi a.s. 2026/2027.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la normativa vigente in materia di supplenze brevi, sostituzione del personale scolastico assente e vigilanza sui minori;

Considerata la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, a garanzia del diritto allo studio degli alunni;

Viste le determinazioni assunte dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 01/09/2025 e del 15/09/2025, tuttora valide fino a nuova e diversa deliberazione;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, in particolare gli artt. 28, 43 e 44;

Vista la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 6, concernente la sostituzione del personale docente assente nella Scuola Secondaria di I grado;

Visto l'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che vieta ai dirigenti scolastici di conferire, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa;

Visto l'art. 2048 del Codice Civile, concernente l'obbligo di sorveglianza sui minori;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17, comma 1, lett. e), che attribuisce al dirigente scolastico i poteri di gestione delle risorse umane;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, con particolare riferimento alla facoltà, per il dirigente scolastico, di disporre supplenze temporanee, fino a un massimo di dieci giorni, mediante l'organico dell'autonomia (art. 1, commi 85 e 95);

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 515, che modifica l'art. 1, comma 85, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di copertura delle supplenze brevi mediante l'organico dell'autonomia;

Vista la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2129 del 27 febbraio 2026, recante le modalità operative per la copertura delle supplenze brevi in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visto il Regolamento d'Istituto;

Considerata la necessità di contemperare i diritti costituzionalmente garantiti degli alunni con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché con i doveri di diligenza e correttezza contrattualmente previsti a carico del personale docente e ATA;

Preso atto che la sostituzione dei docenti assenti è altresì disciplinata dalla contrattazione integrativa d'istituto;

Considerato che al dirigente scolastico competono obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (artt. 2043 e 2051 c.c.) e che, pertanto, deve garantire la sicurezza della scuola, prevenendo ogni possibile fonte di rischio;

Ritenuto prioritario il dovere di assicurare la vigilanza sugli alunni minori rispetto al dovere di garantire la piena regolarità delle attività didattiche ordinarie;

DISPONE

le seguenti direttive circa la gestione delle assenze e la sostituzione dei docenti, nel rispetto della normativa vigente.

GESTIONE DELLE ASSENZE E SOSTITUZIONE DEI DOCENTI

Al fine di tutelare e garantire la continuità dell'offerta formativa, senza compromettere il diritto allo studio degli alunni e delle alunne, il Dirigente scolastico provvede alla gestione delle assenze del personale docente nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni contrattuali e delle indicazioni ministeriali in materia di sostituzione del personale assente.

In particolare, si richiamano le disposizioni e le indicazioni contenute nella Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2129 del 27 febbraio 2026, relativa alle modalità di copertura delle supplenze brevi, emanata in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Per le assenze brevi del personale docente, l'organizzazione delle sostituzioni viene pertanto effettuata prioritariamente mediante l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche, organizzative e funzionali dell'Istituzione scolastica.

Per la scuola dell'infanzia e primaria e per i posti di sostegno di ogni ordine e grado, si procede secondo le modalità previste dalla normativa vigente, tenendo conto prioritariamente delle esigenze di vigilanza, continuità didattica e sicurezza.

Per la scuola secondaria, in caso di assenza del docente su posto comune per un periodo fino a dieci giorni, la sostituzione è effettuata, salvo motivate esigenze di natura didattica, mediante l'utilizzo del personale dell'organico dell'autonomia.

L'organizzazione delle sostituzioni deve essere orientata a garantire, per quanto possibile, la continuità delle attività didattiche, la regolare vigilanza sugli alunni e sulle alunne e il rispetto delle condizioni di sicurezza, assicurando al contempo un utilizzo razionale ed efficace delle risorse professionali disponibili.

Restano ferme le disposizioni relative al divieto di conferimento di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente per il primo giorno, nonché le relative deroghe previste dalla normativa vigente. In presenza di particolari e motivate esigenze connesse alla tutela e alla garanzia dell'offerta formativa, alla vigilanza degli alunni e delle alunne o al rispetto delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza, il Dirigente scolastico valuta caso per caso le condizioni contingenti e adotta le soluzioni organizzative ritenute necessarie e conformi alla disciplina vigente.

Ciononostante, pur agendo con la massima tempestività a tutela e garanzia dell'offerta formativa, possono verificarsi difficoltà nell'individuazione immediata del personale disponibile per la sostituzione, soprattutto in presenza di assenze improvvise, concomitanti o di durata particolarmente breve.

Per le suddette ragioni, si rendono necessarie le indicazioni operative di cui al presente atto, finalizzate a disciplinare in maniera ordinata, tempestiva, trasparente ed efficace la gestione delle sostituzioni dei docenti assenti, nel rispetto della normativa nazionale, delle disposizioni ministeriali e contrattuali vigenti e delle specifiche esigenze organizzative e didattiche dell'Istituzione scolastica.

Le modalità operative individuate dovranno essere applicate garantendo, in ogni caso, la priorità della vigilanza sugli alunni e sulle alunne, della sicurezza, della continuità del servizio scolastico e della tutela del diritto allo studio, evitando, per quanto possibile, situazioni di scopertura del servizio o di contemporanea presenza di gruppi di alunni privi della necessaria vigilanza.

ORDINE DI PRIORITÀ PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI

Tenuto conto che le sostituzioni dei docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni e che la classe non può restare incustodita durante l'assenza del docente curricolare, il Dirigente scolastico impartisce le seguenti istruzioni circa il comportamento da tenere in caso di breve assenza dei docenti.

Ritenendo che il buon funzionamento dell'Istituto si fondi anche sul coinvolgimento e sulla fattiva collaborazione delle risorse umane di cui la scuola dispone, si dispone che i docenti non in servizio per assenze brevi siano sostituiti, anche in attesa dell'individuazione del docente supplente, secondo l'ordine di priorità indicato più oltre. I referenti di plesso, in caso di ritardo o assenza di un/una collega, ricorrono - per ritardi di breve durata, ove ciò risulti possibile - all'incarico di vigilanza conferito a un collaboratore scolastico; per tempi più lunghi, verificano invece la possibilità di sostituire il collega assente secondo le seguenti modalità, elencate in ordine prioritario:

1. eventuali docenti a disposizione;
2. docenti liberi per assenza della classe o che risultino privi di alunni per qualsiasi ragione;
3. docenti che devono recuperare ritardi o ore di permesso già fruite: si ricorda infatti che i permessi brevi fruiti per motivi personali o altro devono essere recuperati prioritariamente per le sostituzioni dei colleghi assenti, in relazione alle esigenze di servizio;
4. docenti di potenziamento, soltanto se non impegnati in ore di servizio finalizzate all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa programmate nel PTOF (art. 43 CCNL 2019/21), seguendo il criterio della turnazione. Si ricorda che la normativa vigente consente al dirigente scolastico di disporre le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee (fino a 10 giorni) con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in un grado di istruzione inferiore - purché in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso - conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza;
5. docenti in situazione di contemporaneità;
6. docenti che hanno aderito, su base volontaria, alla "banca delle ore";
7. docenti di sostegno, in assenza degli alunni con disabilità a essi affidati, secondo il seguente ordine di priorità:

 a) classe di appartenenza;

 b) altre classi;

8. docenti di sostegno, nella propria classe e in orario di servizio, anche in presenza degli alunni con disabilità a essi affidati, purché non in situazione di gravità e nel rispetto rigoroso delle precisazioni che seguono;

9. docenti che si rendono disponibili a effettuare ore eccedenti, secondo il seguente ordine di priorità:

 a) classe di appartenenza;

 b) stessa disciplina;

10. in ultima istanza, si procederà alla divisione della classe nelle aule prestabilite all'inizio dell'anno scolastico, formando gruppi di alunni da assegnare in proporzione al numero degli studenti della classe accogliente.

Disposizioni per l'impiego dei docenti di sostegno nelle sostituzioni

Il docente di sostegno è contitolare della classe o della sezione alla quale è assegnato e concorre, insieme ai docenti curricolari, alla realizzazione del processo di inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, secondo quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) e dalla progettazione educativo-didattica della classe.

In tale prospettiva, l'impiego del docente di sostegno deve essere prioritariamente orientato alla realizzazione degli interventi previsti per l'inclusione dell'alunno con disabilità. Le *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*, di cui alla nota MIUR prot. n. 4274 del 4 agosto 2009, richiamano infatti il principio secondo cui il docente di sostegno non deve essere utilizzato per attività estranee alle proprie funzioni istituzionali qualora tale impiego possa compromettere, anche solo parzialmente, l'efficacia del percorso di inclusione.

Ne consegue che il docente di sostegno, di norma, non viene utilizzato per la sostituzione di docenti assenti, né nella propria classe né in altre classi, quando tale impiego comporti l'interruzione o una riduzione dell'intervento educativo e didattico previsto per l'alunno con disabilità a lui affidato. La priorità resta, pertanto, quella di garantire la continuità del percorso di inclusione e l'attuazione di quanto previsto nel PEI.

La C.M. n. 9839 del 8 novembre 2010, nell'ambito delle indicazioni relative alla sostituzione del personale docente assente, ha inoltre evidenziato l'opportunità di non ricorrere ordinariamente al personale docente in servizio su posti di sostegno per la sostituzione dei docenti assenti, se non in situazioni eccezionali e non altrimenti risolvibili.

Pertanto, qualora non sia possibile assicurare la sostituzione attraverso le altre risorse disponibili e ricorrano condizioni eccezionali, il docente di sostegno può essere impiegato, in via residuale e previa valutazione delle specifiche circostanze, nella propria classe di contitolarità per la sostituzione temporanea del docente curricolare assente. Tale impiego può avvenire anche in presenza dell'alunno con disabilità, purché le modalità organizzative adottate consentano al docente di continuare a garantire l'intervento inclusivo previsto e non sussistano, in relazione alle specifiche caratteristiche e ai bisogni dell'alunno, esigenze di assistenza o di vigilanza individualizzata incompatibili con la sostituzione.

Qualora, invece, l'alunno con disabilità sia assente e non sia prevista, nella progettazione educativo-didattica della classe o nel PEI, un'attività che richieda necessariamente la presenza del docente di sostegno a supporto dell'intero gruppo classe, il docente, in quanto contitolare della classe, può essere utilizzato per una sostituzione in altra classe, purché tale impiego risulti compatibile con i compiti istituzionali e con le esigenze complessive di inclusione dell'Istituto.

L'assenza dell'alunno con disabilità non determina, tuttavia, automaticamente la disponibilità del docente di sostegno per qualsiasi attività di supplenza. La decisione relativa al suo eventuale impiego dovrà essere assunta tenendo conto della programmazione didattica, delle esigenze della classe, delle

eventuali attività inclusive già previste e delle complessive necessità organizzative dell'Istituzione scolastica.

Non si procederà, di norma, all'utilizzo del docente di sostegno per assicurare interventi individualizzati o attività di sostegno in favore di altri alunni con disabilità, qualora ciò comporti l'alterazione dell'organizzazione prevista per l'alunno a lui affidato o determini una sostanziale sostituzione della funzione propria del docente di sostegno con quella di un altro docente di sostegno. Eventuali situazioni di particolare necessità saranno valutate direttamente dal Dirigente scolastico, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle specifiche esigenze degli alunni coinvolti.

Il docente di sostegno è, a tutti gli effetti, docente della classe e partecipa alle attività didattiche, collegiali e organizzative secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di assenza dell'alunno con disabilità, il docente di sostegno è pertanto considerato regolarmente in servizio e in contemporaneità con il gruppo classe, fermo restando che il suo eventuale impiego in attività di sostituzione deve essere disposto nel rispetto dei criteri sopra indicati.

I docenti di sostegno sono tenuti a comunicare tempestivamente al referente di plesso o al personale incaricato della gestione delle sostituzioni l'eventuale assenza dell'alunno con disabilità, al fine di consentire una tempestiva valutazione delle risorse professionali disponibili e un'adeguata organizzazione del servizio.

Il ricorso al docente di sostegno per la sostituzione di colleghi assenti deve, pertanto, configurarsi come soluzione eccezionale e residuale, da adottare esclusivamente in assenza di alternative organizzative praticabili e previa verifica che tale impiego non comprometta il diritto all'inclusione dell'alunno con disabilità, la continuità degli interventi previsti dal PEI e la qualità dell'offerta formativa.

La decisione relativa all'impiego del docente di sostegno per attività di sostituzione è assunta dal Dirigente scolastico o dal collaboratore formalmente delegato, sulla base delle concrete esigenze di servizio e con particolare attenzione alla tutela dei diritti dell'alunno con disabilità. Nei casi di particolare complessità o in presenza di possibili profili di criticità, la decisione dovrà essere adeguatamente motivata e documentata, al fine di garantire la piena coerenza dell'organizzazione scolastica con i principi di inclusione, non discriminazione, continuità didattica e tutela del diritto allo studio.

OBBLIGO DI VIGILANZA

Tenuto conto della normativa contrattuale vigente, nonché della casistica giurisprudenziale in materia di obbligo di vigilanza del personale della scuola (artt. 43 e 44 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021; artt. 2043, 2047 e 2048 c.c.; Corte dei Conti, sez. I, sent. n. 172 del 24/09/1984; Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per il Piemonte, sent. n. 150/1999; Corte dei Conti, sez. III, sent. n. 1623 del 19/02/1994; Corte di Cassazione, tra cui la sent. n. 3680/2011), si ribadisce che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Il personale in indirizzo sarà ritenuto personalmente responsabile in caso di inosservanza delle presenti disposizioni.

Si specifica ulteriormente che la sostituzione, in base alle necessità di volta in volta valutate dal dirigente scolastico, dal suo collaboratore o dal referente di plesso, e alle priorità emergenti, potrà essere disposta anche su classi di plessi diversi da quello di assegnazione.

Solo ed esclusivamente nell'impossibilità di procedere secondo i criteri sopra indicati, e quindi a carattere assolutamente marginale, si procederà a dividere la classe, stante che, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, l'alunno non può in nessun caso restare privo di vigilanza. Si invitano i referenti di plesso a valutare, caso per caso, se la suddivisione della classe ponga problemi in merito alla sicurezza degli alunni e del personale.

Le sostituzioni potranno essere disposte anche dal Collaboratore del Dirigente e dai referenti di plesso, espressamente delegati a tale compito. Le decisioni assunte dal Collaboratore del dirigente scolastico o dai referenti di plesso in ordine alle sostituzioni sono annotate sul registro e devono essere osservate dai docenti quali ordini di servizio. Tutti i docenti, al loro ingresso a scuola, sono tenuti a prendere visione delle eventuali supplenze loro assegnate o programmate per i giorni successivi.

Sono auspicabili disponibilità estemporanee per coprire le emergenze, che potranno essere recuperate successivamente.

Si richiama, inoltre, che la responsabilità per eventuali danni cagionati dagli alunni, anche a sé stessi, in orario scolastico, ricade, a titolo di colpa in vigilando, sul personale preposto e, per esso, sul dirigente scolastico; pertanto, la scrupolosa osservanza delle presenti direttive rappresenta non solo un dovere contrattuale, ma anche una tutela individuale per i docenti stessi da possibili azioni di rivalsa.

La presente circolare è da considerarsi quale ordine di servizio e, pertanto, non vi è necessità di ricorrere, di volta in volta, ad altra forma dispositiva di carattere personale; essa rimane valida fino a eventuale successiva nota. Le presenti disposizioni hanno valore di ordine di servizio generale, sono immediatamente esecutive e vincolanti per tutto il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, e costituiscono applicazione diretta della normativa vigente e degli obblighi contrattuali di cui al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca; ogni inosservanza sarà valutata secondo le modalità previste dalla legge.

Le disposizioni di cui alla presente circolare prevalgono su eventuali prassi difformi pregresse e restano valide fino a espressa revoca o modifica, costituendo regolamentazione interna obbligatoria adottata nell'esercizio delle prerogative datoriali ex art. 40 e ss. del D.lgs. 165/2001 e ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto.

Si confida nella collaborazione, nella responsabilità e nella disponibilità di ciascun docente a contribuire, con il proprio operato, alla costruzione di un ambiente scolastico sereno, inclusivo e orientato al benessere dell'intera comunità scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Anna Maria VECCHIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa